

Applicazioni extradistrettuali su disponibilità o d'ufficio.

(Circolare n. 4920 del 22 marzo 1996)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 marzo 1996,

“rilevata la necessità di meglio disciplinare la materia delle applicazioni extradistrettuali alla luce dell'esperienza maturata, onde consentire sia il ricorso a tale istituto solo in via eccezionale, e non come richiesta ordinaria per sopperire a momentanee carenze di organico o difficoltà, dati anche gli elevati costi che comportano per lo Stato e per gli uffici di provenienza, sia la massimizzazione dell'apporto e dell'utilizzazione dei magistrati applicati”.

ha deliberato di approvare la seguente circolare, modificando il testo già approvato in data 23 febbraio 1994.

A) Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente circolare sono dettate per una più precisa disciplina delle applicazioni extradistrettuali regolate dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario. Tali disposizioni non si riferiscono, invece, all'art. 110 *bis* ordinamento giudiziario.

B) Il dato normativo

Le applicazioni extradistrettuali sono regolate dall'art. 110 dell'Ordinamento Giudiziario, ed in particolare dai commi 3 e ss. Per completezza si riproduce il testo vigente dell'art. 110 citato:

1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1°, sostituiti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte di appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il Consiglio Giudiziario, dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

Copia del decreto è trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro di Grazia e Giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, l'applicazione è disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio Giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il Presidente o il Procuratore Generale della Corte di Appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura, esercita le sue funzioni.

4. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di Appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio Calabria, il C.S.M. provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro 30 giorni.

5. Il parere del Consiglio Giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

6. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

7. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

8. Se le esigenze indicate nel comma 1° sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi

giudicanti (art. 21 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356) non può svolgere attività in tali procedimenti”.

C) Procedimento: Richiesta e disponibilità

1. Possono richiedere l'applicazione di magistrati requirenti o giudicanti di altro distretto il Ministro di Grazia e Giustizia e rispettivamente il Procuratore Generale o il Presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario al quale si riferisce l'applicazione.

2. La richiesta deve essere motivata in relazione alle esigenze di servizio da soddisfare ed al numero di magistrati da applicare. Le esigenze di servizio devono essere motivate sulla base dei dati numerici e qualitativi che impongono il momentaneo rafforzamento dell'Ufficio. L'Ufficio richiedente dovrà altresì specificare se necessita di un apporto di personale amministrativo e/o di Polizia Giudiziaria, strumenti informatici o altre strutture indispensabili per consentire la massima utilizzazione dell'apporto del magistrato applicato, nonché se di tali necessità è già stato investito il competente Ministero. Non è possibile ricorrere ad applicazioni extradistrettuali per far fronte a situazioni ordinarie di copertura dell'organico.

3. Sulla richiesta il Consiglio Giudiziario del distretto dove si trova l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione esprime parere anche in ordine alla eventuale impossibilità di applicazioni endodistrettuali. *Tale impossibilità deve essere adeguatamente motivata specificando la situazione esistente come copertura degli organici e presenza effettiva di magistrati, il carico di lavoro, i processi in corso e la loro qualità per tutti gli uffici giudicanti o requirenti del distretto. Qualora la richiesta provenga dal Procuratore Generale o dal Presidente della Corte di Appello è opportuno, per economia di tempi, che la stessa pervenga già corredata del parere del Consiglio Giudiziario.*

4. La Commissione competente del C.S.M. opera una valutazione in ordine:

a) alla sussistenza delle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio al quale si riferisce l'applicazione;

b) alla impossibilità di far fronte a tali esigenze con applicazioni endodistrettuali;

c) al numero minimo di magistrati da applicare ed alla durata ed alle modalità dell'applicazione in relazione al suddetto numero.

5. L'atto di interpello per acquisire le disponibilità deve indicare i dati di cui al numero 4 lettera c); è possibile fornire disponibilità per tempi e modalità diversi da quelli indicati nell'atto di interpello.

6. Ogni disponibilità deve essere corredata dal parere del Consiglio Giudiziario e del Procuratore Generale o del Presidente della Corte di Appello e da esprimersi previo interpello del dirigente dell'ufficio di cui il magistrato faccia parte e nel cui distretto il magistrato dichiaratosi disponibile esercita le funzioni.

D) Criteri di Scelta

7. Presupposto comune di ogni applicazione extradistrettuale è la valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza.

8. Non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati che esercitano le funzioni in un distretto *ove vi siano, limitatamente alle funzioni giudicanti o requirenti, applicazioni extradistrettuali in atto, tali da sovrapporre i relativi periodi.*

9. Non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia.

10. Non possono essere applicati ad altro distretto magistrati entrati in carriera da meno di tre anni.

11. Non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 570/1966 (così come modificata dalla legge 27/1981), se non siano decorsi almeno due anni dalla presa di possesso.

12. Non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati addetti ad uffici di sorveglianza e magistrati minorili o del lavoro, se non per esercitare funzioni analoghe.

13. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati ai sensi delle disposizioni che precedono siano in numero superiore a quelli da applicare, si procederà ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, la individuazione sarà operata tenendo conto:

a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie;

b) dell'impegno, laboriosità e puntualità da loro dimostrati nell'espletamento delle funzioni affidate negli ultimi due anni, desumibili dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici di appartenenza e dalle statistiche semestrali comparative.

14. In ogni caso il Consiglio verificherà che non ricorrano, nella sede di destinazione, cause di incompatibilità per il magistrato da applicare ovvero elementi che possano limitarne l'immagine di

indipendenza e di imparzialità.

15. Il magistrato applicato a seguito di sua disponibilità ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti (anche ad uffici semidirettivi), ad un punteggio pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni è *pari a 0,20 per tale periodo qualora l'ufficio di destinazione sia ricompreso in quelli a necessaria copertura. Detto punteggio si cumula con quelli previsti dalla circolare sui trasferimenti.*

E) Applicazioni d'ufficio

16. Quando i magistrati disponibili ed idonei ai sensi delle disposizioni di cui al capo D) siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio Superiore della Magistratura *valuta l'opportunità di procedere d'ufficio.*

17. Per la individuazione dei magistrati da applicare d'ufficio vanno rispettate le disposizioni di cui agli artt. 8-9-11, 12.

18. Nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'art. 4, comma 5, l. n. 356 del 1991, l'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato con riferimento alla minore percentuale di copertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25%; in caso di pari percentuale, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio. Vanno presi in considerazione anche gli uffici di 2° grado. Viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli entrati in carriera da almeno tre anni.

19. Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario, del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore Generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato, anche al fine di conoscere la situazione effettiva degli organici.

20. Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà individuare altro magistrato da applicare sempre secondo la disciplina di cui innanzi.

F) Risultati dell'applicazione

21. All'esito del periodo di applicazione il dirigente dell'Ufficio ove si è svolta la stessa ed il magistrato applicato invieranno al C.S.M. ed all'ufficio di provenienza una relazione in cui dovranno precisare l'attività svolta, i risultati conseguiti e gli eventuali inconvenienti riscontrati. L'interessato potrà richiedere l'inserimento nel fascicolo personale di tale relazione ed il C.S.M. ne valuterà l'inserimento. Le delibere di applicazioni extradistrettuali vengono automaticamente inserite nel fascicolo personale e delle stesse va dato atto nella scheda personale.

G) Altre disposizioni

22. Il magistrato applicato ad organi giudicanti, siano essi collegiali o monocratici, non può svolgere attività in procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga.

23. L'applicazione non può superare la durata di un anno, ma in caso di necessità dell'ufficio può essere rinnovata per un periodo non superiore ad 1 anno.

Il magistrato applicato non può nuovamente essere applicato se non siano trascorsi almeno due anni dalla fine del periodo di applicazione precedente.

H) Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto

24. È possibile il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio giudicante di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori distretto per la definizione di un processo già incardinato. In tal caso la richiesta dovrà contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che deve ritenersi che lo stesso magistrato possieda la capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce. Tale richiesta, che risponde all'esigenza di assicurare le minori conseguenze negative possibili per la funzionalità del servizio, potrà essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e dell'esclusione dell'impiego del magistrato in procedimenti per i quali si preveda una durata particolare lunga. La richiesta può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni della Commissione consiliare competente.